EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Bollettino della ASSOCIAZIONE ITALIANA di CARTOGRAFIA 2022 (174), 103-119

ISSN 2282-572X (online) ISSN 0044-9733 (print)
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/9933

DOI: 10.13137/2282-572X/34592

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rigenerazione urbana: una prima mappatura dei progetti approvati*

National Recovery and Resilience Plan and urban regeneration: an exploratory mapping of the approved projects

DANIELE BAGNOLI*, GIORGIA IOVINO**

*Università di Salerno; dbagnoli@unisa.it
**Università di Salerno; giovino@unisa.it

Riassunto

Il presente lavoro indaga le modalità attraverso cui il tema della rigenerazione urbana è affrontato all'interno del quadro normativo italiano e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'intento di: i) fornire una sintetica review dell'attuale quadro normativo in materia di rigenerazione urbana; ii) realizzare una prima mappatura dei progetti approvati e finanziati dal PNRR; iii) discutere criticamente modalità e criteri allocativi utilizzati per la ripartizione delle risorse, con particolare riferimento alla variabile chiave utilizzata, l'indice composito di vulnerabilità sociale e materiale elaborato dall'Istat.

Parole chiave

Rigenerazione urbana, PNRR, Mappatura progetti.

Abstract

This work investigates how the issue of urban regeneration is addressed within the Italian regulatory framework and in the National Recovery and Resilience Plan. Our aims are: i) to provide a brief review of the current Italian regulatory framework on urban regeneration; ii) mapping the projects approved and financed by the PNRR; iii) to critically discuss methods and criteria used for the allocation of resources, with a focus on the composite index of social and material vulnerability, the single crucial variable elaborated by Istat.

Keywords

Urban Regeneration, National Recovery and Resilience Plan, Projects Mapping.

* Sebbene il saggio sia frutto di riflessioni comuni, i paragrafi 1, 2, 4, 5 sono da ricondursi a G. Iovino e il paragrafo 3 a D. Bagnoli.

1. Introduzione

La questione urbana è riconosciuta da tempo come centrale in ambito europeo ed internazionale (Zimmermann e Fedeli 2021; EC e UN-Habitat 2016). L'Agenda 2030 e la *New urban Agenda* delle Nazioni Unite, il Patto di Amsterdam e la nuova carta di Lipsia hanno tra i loro obiettivi prioritari la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo.

In Italia, le ristrettezze di bilancio dell'ultimo ventennio hanno ostacolato i necessari interventi di manutenzione dei beni immobili delle nostre città e impedito l'avvio di molti progetti rigenerativi (Bianchi e Placidi, 2021, Macaione e Pavia, 2022). Le risorse europee del PNRR rappresentano sotto questo profilo una straordinaria opportunità. I 3,4 miliardi di euro stanziati per la misura 2.1 (M5 C2) per gli anni 2021-2026 supporteranno 1.748 progetti destinati alle città con oltre 15mila abitanti, progetti volti "alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale" (art. 1, L.160/2019).

Il quadro normativo entro cui tali risorse saranno gestite non è, tuttavia, chiaro. È ancora fermo in Senato il testo unificato in materia di rigenerazione urbana, un testo che pur presentando alcuni aspetti innovativi, non è esente da critiche. In mancanza di un indirizzo unitario, diverse Regioni hanno legiferato autonomamente in materia, dando vita a una selva di norme spesso molto difformi (Carpentieri, 2020). Al fine di accelerare l'attuazione del programma di interventi del PNRR, il governo centrale ha, dal suo canto, previsto la semplificazione e liberalizzazione di una serie di norme e procedure in materia ambientale e di contratti pubblici da cui sono discesi nuovi provvedimenti regionali.

Il rischio è che i progetti di rigenerazione ammessi a finanziamento finiscano con l'obbedire a logiche più industriali e finanziarie che socio-ambientali.

Il presente lavoro affronta tali questioni, proponendosi tre principali obiettivi: 1) fornire una sintetica *review* dell'attuale quadro normativo in materia di rigenerazione urbana; 2) realizzare una prima mappatura dei progetti approvati e finanziati dal PNRR (caratteristiche, tipologie e patterns spaziali); 3) discutere criticamente modalità e criteri allocativi utilizzati per la ripartizione delle risorse.

2. La rigenerazione urbana nel quadro normativo italiano e all'interno del PNRR

Spesso nel discorso pubblico termini come rigenerazione, riqualificazione, recupero o rinnovo urbano sono utilizzati come sinonimi, ma non è così. La rigenerazione, come messo in evidenza da molti autori di diversa estrazione disciplinare (Tallon, 2013; Porter e Shaw 2009; Rossi e Vanolo, 2013; Vicari Haddok e Moulaert, 2009; Follieri, 2015), è un concetto complesso e multidimensionale che comprende un variegato insieme di azioni, tra loro integrate, volto a dare nuovamente vita a "parti" dell'organismo urbano che si sono indebolite. Non a caso l'espressione nasce in ambito medico biologico per indicare "la ricostituzione, la riproduzione di parti dell'organismo animale o vegetale" (vocabolario Treccani) che si trovano in uno stato più o meno avanzato di decadimento (ad esempio, rigenerare tessuti, visceri, arti amputati, ecc.). In ambito urbano, attivare un processo di rigenerazione significa, dunque, restituire vitalità a parti di città compromesse e degradate, agendo sia attraverso la riqualificazione delle componenti fisiche e ambientali del territorio, sia attraverso la rivitalizzazione del tessuto sociale, economico e culturale (Bellicini, 2015; Guerra, 2022; Iovino, 2018). L'intervento edilizio è, in altre parole, funzionale al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e l'efficacia delle iniziative messe in atto è strettamente legata alla capacità di dialogare con il contesto in cui tali azioni si inseriscono per favorirne la rinascita e il progresso civile.

Potremmo dire, in buona sostanza, che il fine ultimo della rigenerazione è quello di rendere le città (o più frequentemente brani del tessuto urbano) più sostenibili, più resilienti ai cambiamenti climatici, più vivibili e più inclusive dal punto di vista socioculturale[1]. Un

1 Scrive Giardini (2020, p.69) la rigenerazione urbana "si inquadra nell'ambito di una *pianificazione* complessa rivolta a contenere *il consumo di suolo* e favorire *l'inclusione sociale*, obiettivi primari rispetto ai quali il recupero edilizio rappresenta una mera tecnica servente".

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

obiettivo ambizioso che richiede l'adozione di strategie territorializzate o *place-based*, in grado di tener conto dei caratteri, delle risorse e delle reti di relazioni che innervano i territori.

In Italia il concetto di rigenerazione urbana non ha trovato una compiuta definizione nell'ordinamento nazionale (Servizio Studi Camera dei Deputati, 2022; Cartei, 2017). Il DDL 1131, che riunisce e sintetizza sei precedenti disegni di legge[2], prova a rimediare a tale carenza, proponendo una definizione ampia di rigenerazione urbana, con un particolare focus sulla sostenibilità degli interventi:

> «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "saldo zero" di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana (art. 2, testo aggiornato a novembre 2021).

Il Testo Unico stabilisce i principi fondamentali che devono guidare la rigenerazione urbana nell'ottica della transizione ecologica delle nostre città. Non è possibile in questa sede approfondire in dettaglio la proposta normativa, ma vale la pena rilevare almeno in forma sintetica alcuni pregi e criticità del DDL. Tra gli aspetti positivi che meritano di essere segnalati rientrano senz'altro a) la strategia di contrasto al consumo di suolo e la proiezione verso la transizione energetica; b) la programmazione di ingenti risorse finanziarie statali per la rigenerazione urbana su un periodo lungo (500 milioni l'anno per 20 anni); c) il raccordo che lo Stato intende instaurare tra la pianificazione della città e la fiscalità immobiliare statale e locale; d) l'intenzione di incentivare la demolizione dei manufatti situati al di fuori dei centri abitati non occupati da lungo tempo; e) l'imposizione, alle Regioni inadempienti, di un termine per redigere e approvare i piani paesaggistici di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Non mancano, tuttavia, criticità, a partire dall'introduzione di un complicato meccanismo a cascata che prevede ben 13 passaggi procedurali per accedere ai finanziamenti, senza peraltro fornire una precisa definizione dei campi pertinenziali dei diversi organi (Stato, Regioni, Comuni). Non convince, nemmeno, l'affidamento ai Comuni della redazione dei piani di rigenerazione e delle banche dati sulle aree da rigenerare, considerato che, nell'Italia delle mille città, molte piccole realtà municipali (quelli con meno di 5.000 abitanti rappresentano oltre il 70% del totale) non hanno i mezzi e le competenze per attuarli. Ma preoccupa, soprattutto, l'introduzione di incentivi volumetrici e fiscali, validi per tutti a prescindere dal contesto, dall'ubicazione degli edifici, dalla loro densità urbanistica e da altri aspetti urbanistici ed ambientali. In altre parole, si concede senza verificare se tale premialità sia davvero necessaria per rendere fattibile l'investimento privato, oppure sia un regalo superfluo a scapito dell'ambiente, del paesaggio e della qualità dello spazio urbano.

A marzo 2022 l'iter del DDL si è fermato per il parere contrario della Ragioneria di Stato[3]. In assenza di un quadro unitario di indirizzo, diverse Regioni hanno legiferato in materia di rigenerazione urbana e di consumo di suolo (Fig. 1), binomio indissolubile in un'ottica di superamento dell'urbanistica di espansione e di promozione della transizione ecologica (Iovino, 2022; Bellicini, 2015; Bonora, 2015).

La prima a muoversi è stata la Puglia (L.R. 21/2008), seguita poi da molte altre Regioni. Ne è derivata una selva di norme eterogenee (Torelli, 2022), spesso rispondenti a visioni e modelli di intervento antitetici[4].

2 Il DDL, presentato nel marzo 2019, riunisce i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981.

3 Secondo la Ragioneria dello Stato gli adempimenti previsti causerebbero oneri a carico degli Enti locali (rinuncia al canone di occupazione del suolo pubblico, alleggerimento degli oneri di urbanizzazione, esenzioni dalla Tari e dall'imposta municipale) per i quali il DDL non prevede coperture.

4 Si richiamano a titolo esemplificativo le leggi della Toscana e della Lombardia. Mentre la prima si distingue per l'attenzione rivolta all'ambiente e al contrasto al consumo di suolo, quella lombarda antepone la priorità dello sviluppo e del lavoro ai valori ambientali e interpreta la rigenerazione urbana come occasione di rilancio del ramo edile, proponendo la densificazione abitativa, incentivi al riuso, semplificazioni delle procedure e altri strumenti in larga parte riconducibili alla cosiddetta urbanistica negoziata.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

FIGURA 1 – *Il quadro normativo regionale sulla rigenerazione urbana e il consumo di suolo*

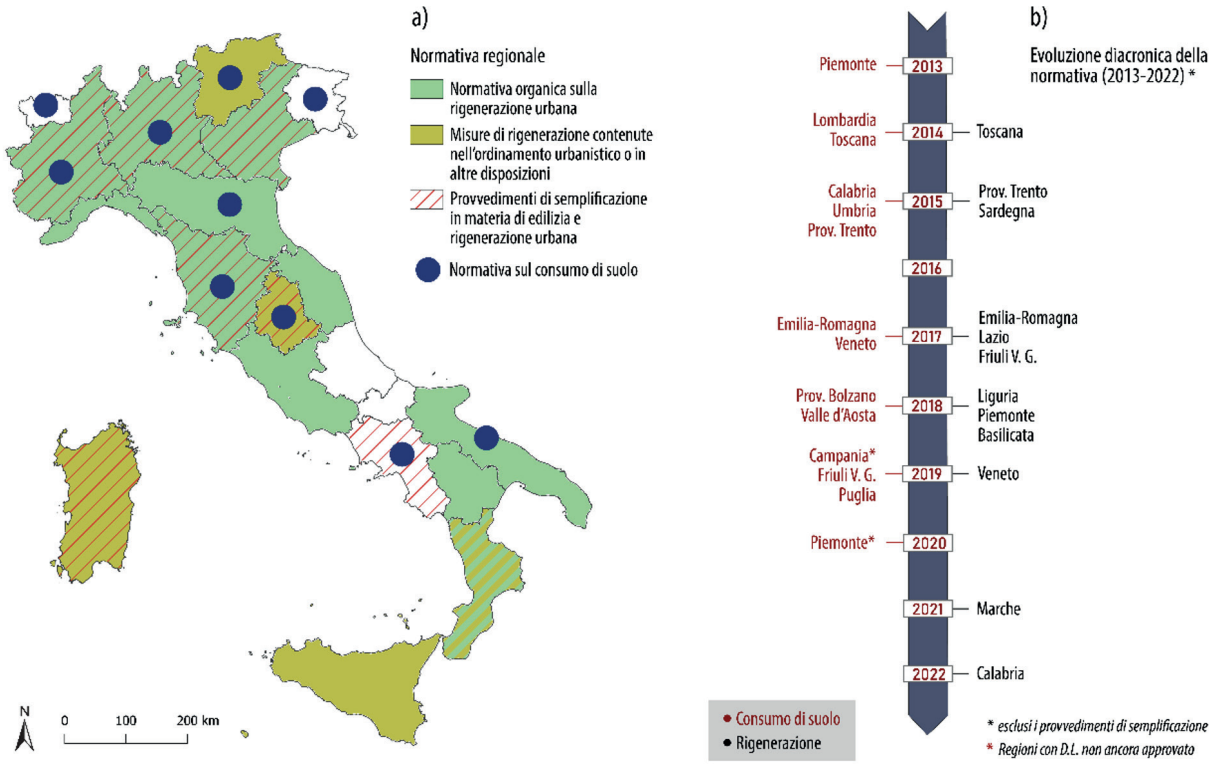

FONTE: ns elaborazione su Leggi Regionali (a); Munafò, 2019, modificato e aggiornato (b)

In seguito all'emergenza pandemica la situazione si è ulteriormente complicata. Sono stati emanati dal governo centrale una serie di provvedimenti di semplificazione in materia di edilizia e urbanistica con carattere di urgenza, tesi a favorire la ripresa e accelerare l'attuazione del PNRR. Si va dal decreto "Sblocca cantieri" del 2019 al decreto "Rilancio" del 2020 fino ai più recenti decreti Semplificazioni del 2020 e 2021[5], accumunati da un approccio più attento a tutelare l'iniziativa privata che l'interesse pubblico, un approccio liberista che apre le porte alla deregolamentazione e ad un'urbanistica in deroga. In questa direzione si sono mosse anche diverse Regioni come mostrano i provvedimenti di semplificazione riportati nella tabella (Tab.1), che si sono aggiunti alla già grande varietà di predisposizioni adottate a livello regionale in materia di rigenerazione urbana.

Queste norme introducono una serie di deroghe e concessioni, quali ad esempio: a) l'allargamento delle opzioni di edificazione nelle aree non pianificate (LR

5 Si tratta dei seguenti DL: 1) D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito in L. 55/2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"; 2) D.L. 34/2020 (c.d. Rilancio), convertito in L. 77/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 3) D.L. 76/2020 (c.d. Semplificazioni 1), convertito in L 120/2020 con cui è stata predisposta l'Agenda per la semplificazione per la ripresa; 4) D.L. 76/2020 (c.d. Semplificazioni 2), convertito in L. 120/2020); 5) D.L. 77/2021 (Semplificazioni e governance PNRR), convertito in L. 108/2021 "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Tabella 1 - Provvedimenti regionali di semplificazione

Regione Toscana	LR 15/2021 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
Regione Marche	LR 34/2021 "Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale"
Regione Sardegna	LR 1/2021 "Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali"
Regione Veneto	LR 19/2021 "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – "Veneto cantiere veloce"
Regione Piemonte	LR 7/2022 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia"
Regione Campania	LR 13/2022 "Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"

veneta, ad esempio) e nelle aree del perimetro urbano (si favorisce la densificazione dell'edificato esistente); b) deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali (spesso, come in Campania, in pendenza dell'approvazione del Piano Paesaggistico); c) la possibilità di cambi di destinazione d'uso e una maggiore "tolleranza costruttiva" (altezze, distacchi, cubature); d) forme di premialità, tra cui quelle volumetriche e di superficie, come incentivi per il recupero e la rifunzionalizzazione degli immobili esistenti; e) l'annullamento della Valutazione Ambientale Strategica preventiva (LR campana, ad esempio); f) l'ampliamento della gamma degli interventi attuabili in "edilizia libera", ovvero priva di qualunque comunicazione alle autorità competenti e di qualunque possibilità di controllo.

È all'interno di tale quadro normativo (carente da un lato, ed eufemisticamente permissivo dall'altro) che trova attuazione il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sovvenzionato dal *Recovery Fund* o *Next Generation EU*[6].

La rigenerazione urbana rientra nella Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, che mira a ridurre i divari di cittadinanza e i divari generazionali. La componente è articolata in 3 misure o linee di investimento (Fig. 2).

In questa sede ci occuperemo esclusivamente della misura 2.1 relativa ai progetti di rigenerazione urbana volti "alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale" (art. 1, L.160/2019). Dei 3,4 miliardi stanziati per questa misura solo 600 milioni rappresentano risorse aggiuntive (provenienti dal fondo di coesione), mentre 2,8 miliardi costituiscono risorse sostitutive, già previste dalla Legge di bilancio 2020 per il periodo 2021-2026 poi confluite nel PNRR (DPCM 21 -1-2021).

6 Santangelo (2021), fa notare come il ricorso a queste due differenti denominazioni non sia neutrale. Mentre il termine *recovery* sembra guardare al passato richiamando il significato di ripristino, recupero, conservazione, quello di *Next Generation EU* sembra, invece, abbracciare una prospettiva progressista che guarda al futuro. Non sembrerebbe, dunque, un caso il fatto che un paese "anziano" come l'Italia abbia denominato il progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

FIGURA 2 – *La rigenerazione urbana nel PNRR*

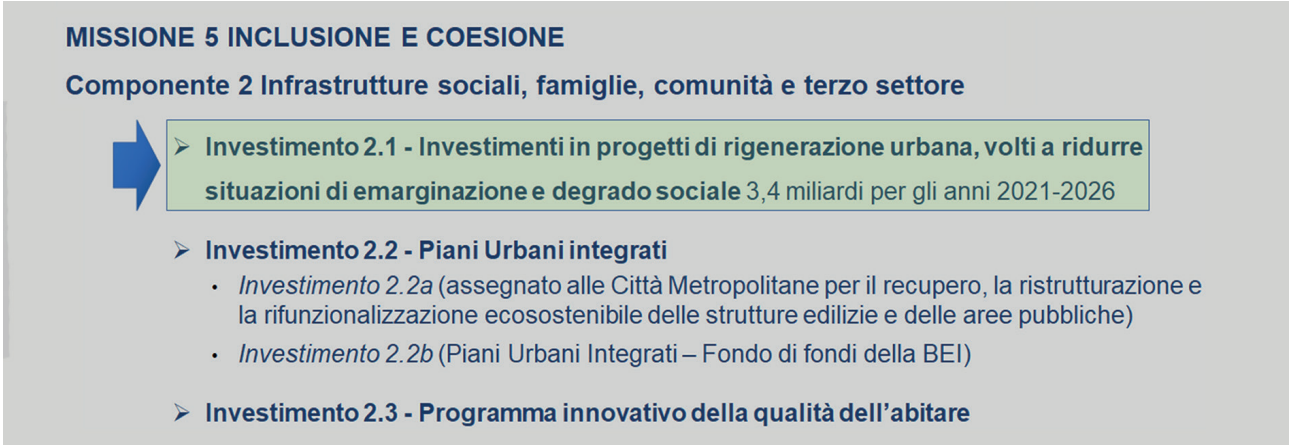

La scelta di includere la rigenerazione urbana nella Missione 5 Inclusione e coesione sembrerebbe indicare la volontà del pianificatore di focalizzare l'attenzione sulle componenti immateriali della rigenerazione, ovvero di indirizzare gli interventi verso obiettivi di sostenibilità sociale.

L'analisi dei progetti approvati e dei criteri adottati che verrà svolta nei successivi paragrafi, permetterà di comprendere se tale proposito sia stato raggiunto, o quantomeno perseguito nei fatti.

3. Una prima mappatura dei progetti rigenerativi (misura 2.1)

Delle tre linee di investimento previste dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR, lo stanziamento più consistente riguarda la Misura 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale".

Il criterio elettivo per la distribuzione dei finanziamenti espresso nel DPCM del 21 gennaio 2021[7] è di tipo demografico: possono accedere al contributo i Comuni italiani con oltre 15mila abitanti, suddivisi in tre classi demografiche a cui corrispondono tre diverse classi di finanziamento: 1) Comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti finanziabili fino a 5 milioni di euro; 2) Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti finanziabili fino a 10 milioni di euro; 3) Comuni con popolazione superiore o uguale a 101.000 abitanti, Comuni capoluogo di provincia o sede di Città Metropolitana finanziabili fino a 20 milioni di euro. La selezione delle richieste di contributo pervenute si è conclusa con l'emanazione di una graduatoria ministeriale il 30 dicembre 2021[8].

Nella figura 3a sono mappati i Comuni italiani ammissibili, ovvero quelli con una popolazione di almeno

7 "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale".

8 L'analisi dei dati e le successive elaborazioni cartografiche prendono le mosse dal decreto emanato dal Ministero dell'Interno (DAIT, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) alla data del 30 dicembre 2021. Il decreto consta di una serie di documenti, tra i quali risultano salienti l'allegato 1 (Elenco dei progetti ammissibili), l'allegato 2 (Graduatoria dei progetti ammissibili) e l'allegato 3 (Elenco dei progetti beneficiari). A causa della scarsa o nulla operabilità dei dati, diffusi nel formato *Portable Document Format* (PDF), è stato necessario convertire le tabelle in Fogli di calcolo mediante il software Open Source "Tabula" specificamente pensato per "liberare tabelle di dati forzate all'interno di files PDF" (https://tabula.technology). Ne deriva un'implicita quanto necessaria riflessione sull'opportunità, da parte della Pubblica Amministrazione, di operare scelte più aperte e condivisibili in merito al rilascio di dati socioeconomici e spaziali di rilevanza strategica, in coerenza con le principali direttive europee e con le sempre maggiori esigenze di trasparenza e partecipazione in materia di dati. Da leggere in questa chiave l'impegno profuso dall'Associazione OnData, in collaborazione con l'Osservatorio Civico PNRR, attraverso le campagne nazionali "#DatiBeneComune" e "I dati che vorrei" incentrate su un'analisi critica e partecipativa delle banche dati diffuse. Cfr. https://github.com/ondata/i-dati-che-vorrei.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

15mila abitanti. Dei 7.904 Comuni presenti sul territorio nazionale (dati Istat riferiti al 2018), appena 747 (il 9,4% del totale) superano la soglia demografica fissata dal decreto. Di questi, il 42% (314 Comuni) è localizzato al Nord, con un particolare addensamento negli hinterland torinese e milanese, nel triangolo Padova-Vicenza-Venezia, lungo la via Emilia fino alla costa romagnola. Al Centro, i 148 Comuni ammissibili, pari al 19,8% del totale, si concentrano a ridosso dell'asse Livorno-Pisa-Firenze, nelle Marche ed in Abruzzo lungo il litorale Adriatico, in Umbria, nella Provincia di Roma e nell'Agro Pontino. Maggiori polarizzazioni si evidenziano nel Mezzogiorno, che rispetto al resto del paese presenta una trama urbana più accentrata. Qui, i 285 Comuni eleggibili (pari al 38,2% del totale) tendono ad addensarsi in prossimità dei maggiori agglomerati urbani, interessando l'intera città metropolitana di Napoli, la costa meridionale della Sicilia e in modo più diffuso la Puglia.

La rappresentazione adottata (Fig. 3a) favorisce la visualizzazione delle tre classi demografiche fissate dal decreto per lo stanziamento dei fondi. I Comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti che rientrano nella prima classe di finanziamento sono 602 (l'80,6%), con una polarizzazione più accentuata nel Nord (265 Comuni contro i 134 del Centro e i 203 del Sud/Isole); quelli con una popolazione compresa tra i 50mila e i 100mila abitanti, che rappresentano il 13,4% del totale (100 Comuni), hanno una spazializzazione nettamente sbilanciata verso il Mezzogiorno (48 Comuni) rispetto ai 26 del Centro e ai 26 del Nord; quelli di maggiori dimensioni (oltre 100mila abitanti), ricadenti nella classe più alta di finanziamento, sono 45 (il 6 %), localizzati in massima parte al Nord (23 Comuni).

Il criterio utilizzato per assegnare i finanziamenti ai progetti presentati dai Comuni eleggibili è l'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), misurato alla scala comunale. Non viene fissato un valore soglia, ma nella distribuzione delle risorse stanziate sono favoriti i Comuni con l'indice più elevato, anche in considerazione del vincolo del 40% dei fondi del Recovery Plan da destinare al Mezzogiorno, ai sensi della legge di conversione del decreto Governance e Semplificazioni (DL 77/2021)[9].

La figura 3b mostra i valori dell'IVSM per ciascun Comune con più di 15mila abitanti (dati Istat riferiti al 2011)[10]. Appare evidente come il Mezzogiorno sia l'area del paese che concentra il maggior numero di Comuni vulnerabili, con i valori massimi localizzati soprattutto nell'area a Nord-Ovest di Napoli (21 Comuni, capoluogo compreso) e nei Comuni di Adrano (Sicilia) e Isola Capo Rizzuto (Calabria), seguiti con scarso distacco da altre entità comunali dell'area vesuviana, del Foggiano, della piana di Sibari e ancora in Sicilia (nel Palermitano, nell'Agrigentino, nel Catanese e nel Siracusano). Può essere significativo notare come in Campania, a differenza delle altre Regioni del Sud, vi sia un solo Comune ammissibile (Ariano Irpino) con un indice di vulnerabilità sociale e materiale inferiore a 100, benché di poco (99,93). In ambito nazionale, il Comune beneficiario con l'IVSM più basso è Bergamo, con un valore di 98,44 mentre quello con l'IVSM più alto è Sant'Antimo (NA) con un valore di 119,64.

Dei 747 Comuni ammissibili solo 483 risultano beneficiari (Fig. 3c), con una netta prevalenza degli esclusi nelle regioni settentrionali. In particolare, Veneto e Lombardia risultano le Regioni con lo scarto maggiore tra Comuni ammissibili e beneficiari (rispettivamente con l'11,3% e il 19,5% dei Comuni eleggibili finanziati) insieme al Friuli-Venezia Giulia, che chiude la classifica con un solo Comune beneficiario (Monfalcone) sugli 11 ammissibili. Questa esclusione ha spinto molti sindaci del Nord a protestare, ottenendo uno stanziamento statale aggiuntivo di 900 milioni di euro extra-PNRR (articolo 28, comma 1, del DL 17/2022), che andrà a finanziare i 541 progetti esclusi dalla misura 2.1 (sulla base dell'IVSM).

Calabria, Liguria, Molise e Valle d'Aosta sono le uniche Regioni che vedono finanziati il 100% dei Comuni

9 I fondi del *Recovery Plan* sono chiamati a supportare, insieme ai fondi strutturali europei, la riattivazione del processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord, che si è arrestato a metà degli anni '70, determinando un vero e proprio divario di cittadinanza in termini di accesso alle infrastrutture e ai servizi essenziali. Ha contributo in modo decisivo all'ampliamento di tale divario la riduzione dei trasferimenti da parte del governo centrale e la tendenza, denunciata anche da un'analisi dell'Ufficio valutazione di impatto del Senato (Pellegrini e Tortorella, 2018), ad utilizzare risorse pensate come addizionali per compensare la penuria di risorse ordinarie.

10 I dati, relativi al censimento generale del 2011, a livello nazionale sono stati riclassificati rispetto ai confini comunali del 2018.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

FIGURA 3 - La territorializzazione degli investimenti della misura 2.1: Comuni eleggibili (a), Indice di vulnerabilità comunale (b) e Comuni beneficiari (c)

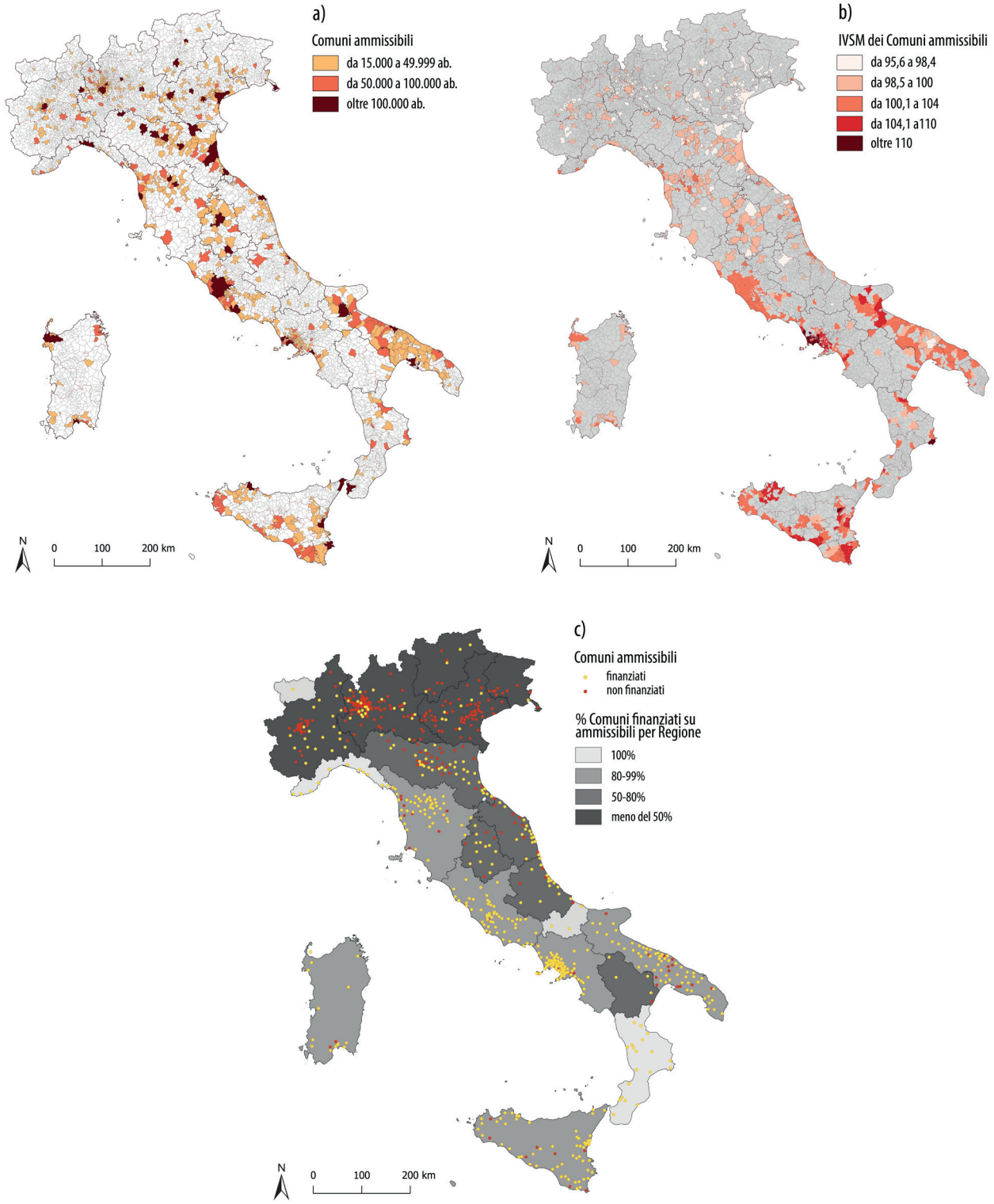

FONTE: ns. elaborazione su dati DM 30 gennaio 2021 (Allegato 1)

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

richiedenti, anche grazie ad una proporzione esigua di quelli ammissibili: i Comuni con oltre 15mila abitanti sono rispettivamente 24, 11, 3 e 1. Lo stesso ragionamento non vale per la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, l'Umbria ed il Friuli-Venezia Giulia, che esprimono un basso rapporto di Comuni beneficiari, nonostante un bacino ristretto di ammissibili.

La figura 4 mostra, a scala regionale e comunale, il numero di progetti ammessi al finanziamento (1.787 progetti approvati su 2.325 ammissibili), le somme stanziate (3,4 miliardi di euro in totale) e la tipologia di interventi previsti.

Per quanto attiene il numero di progetti finanziati (Fig. 4a), le scelte compiute dai governi urbani sono state di segno diverso. Alcuni, come ad esempio Salerno, Rimini, Cagliari, Napoli, Milano, Torino e Messina, hanno preferito concentrare le risorse su un unico o su pochi progetti. Altri, invece, hanno puntato a realizzare più interventi rigenerativi, destinandovi dotazioni finanziarie più esigue. Ne sono un esempio Caserta, Lentini e Trapani nel Sud Italia (rispettivamente titolari di 17, 17 e 16 progetti), Macerata, Arezzo e Prato al Centro (con 14, 21 e 23 progetti), Brescia, Bergamo e Reggio Emilia al Nord (con 16, 18 e 18 progetti). La prima tendenza resta comunque quella trainante in Puglia, Campania, Piemonte, almeno per quanto riguarda i Comuni appartenenti alla prima classe di finanziamento, mentre una distribuzione di risorse più diffusa si registra in Sicilia, Lazio e Toscana. La Regione con il maggior numero di progetti finanziati risulta la Sicilia (246), seguita dalla Campania (225), dal Lazio (214), dalla Puglia (185) e dalla Toscana (183).

In relazione all'entità dei finanziamenti destinati alle Regioni e ai Comuni (Fig. 4b) la Regione che si assicura i contributi più ingenti (486,5 milioni di euro) è la Campania. Seguono Sicilia, Puglia e Lazio, mentre il Veneto riceve appena 29,8 milioni. Con circa 1.800 milioni, le Regioni del Mezzogiorno ottengono il 51,5% dei finanziamenti, mentre al Centro e al Nord vanno rispettivamente il 25,1% e il 23,4%. L'entità dei contributi ricalca solo in parte la gerarchia demografica legata alle tre classi di finanziamento: la spazializzazione del dato mostra, infatti, una forte concentrazione dei contributi nei Comuni anche di piccola taglia demografica di Campania, Puglia, Lazio e Toscana, mentre molti capoluoghi provinciali soprattutto del Nord (in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia) risultano esclusi o ottengono una quota pari a quella destinata ai centri più piccoli, a conferma del peso che assume l'IVSM.

Risulta interessante guardare anche alla tipologia dei progetti presentati, rispetto alle 3 categorie fissate dal DPCM del 21 gennaio 2021: categoria A, manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; categoria B, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; categoria C, mobilità sostenibile.

Nella figura 4c è rappresentata l'incidenza percentuale di mq rigenerati per ogni Regione sul totale (17.469.182 mq), rapportata alle tipologie di intervento che ciascuna Regione ha privilegiato. Per quanto riguarda il target fissato (mq rigenerati), sono Puglia, Campania e Sicilia ad esprimere il maggiore dimensionamento (oltre 2,1 milioni di mq rigenerati), seguiti a breve distanza dal Lazio (1,7). Sul fronte opposto troviamo il Friuli-Venezia Giulia con appena 951 mq rigenerati, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, con circa 35mila mq rigenerati.

Complessivamente, quasi il 53% degli oltre 17 milioni di mq da rigenerare nell'ambito della misura è ubicato nel Mezzogiorno. In relazione al tipo di intervento, è interessante rilevare come la maggior parte delle Regioni abbia privilegiato progetti afferenti alla prima categoria, che asseconda una visione di rigenerazione urbana incentrata più sul recupero e riuso edilizio che sulla rivitalizzazione del tessuto sociale, una visione meno permeata da suggestioni di carattere culturale e meno attenta all'idea di sostenibilità ambientale. Fanno parzialmente eccezione l'Emilia-Romagna, la Lombardia, l'Umbria, il Molise, la Toscana e la Valle d'Aosta, che fanno registrare una quota percentuale maggiore di progetti destinati a incentivare la mobilità

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

FIGURA 4 - La territorializzazione degli investimenti della misura 2.1: numero di progetti approvati (a), finanziamenti ricevuti (b), mq rigenerati e tipologia di intervento (c)

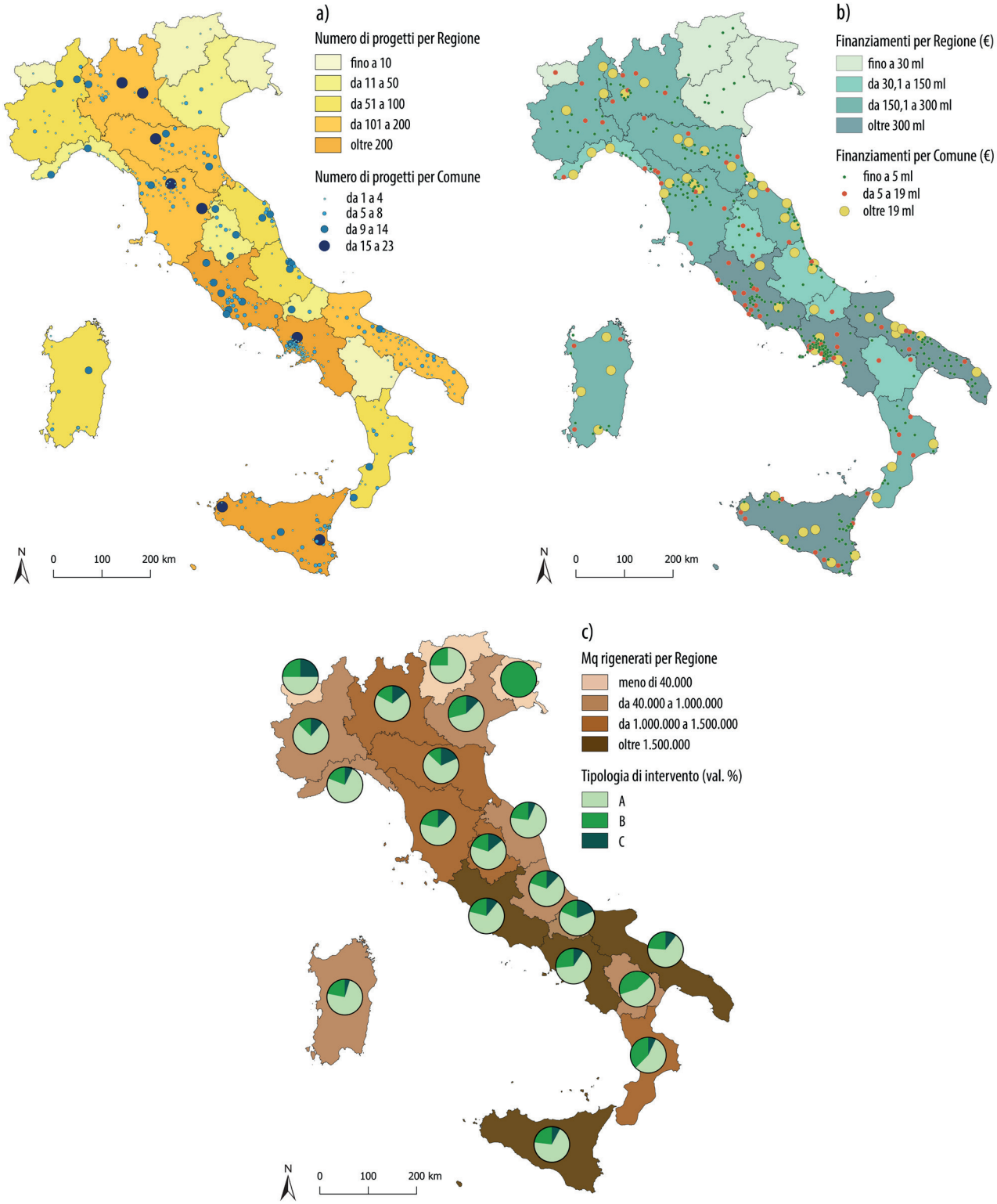

FONTE: ns. elaborazione su dati DM 30 gennaio 2021 (Allegato 1)

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

lenta (categoria C) e il "miglioramento del tessuto sociale e ambientale" anche attraverso "lo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici" (categoria B).

4. L'indice di vulnerabilità sociale e materiale e i suoi limiti

L'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) costituisce, come si è visto, la *single crucial variable* utilizzata dal PNRR per lo stanziamento delle risorse.

L'indice, costruito dall'Istat (2015, 2020) con l'obiettivo di fornire uno strumento di facile lettura al servizio dei decisori politici[11], pesa sette indicatori elementari (Tab. 2) che descrivono le principali dimensioni "materiali" e "sociali" della vulnerabilità[12].

Il suo impiego come parametro nei finanziamenti erogati non è esente da criticità. Misurare con un unico indice sintetico fenomeni complessi e multidimensionali come la vulnerabilità rappresenta inevitabilmente una semplificazione.

L'IVSM pone problemi che riguardano sia la composizione degli indicatori che la scala territoriale d'analisi utilizzata.

Partiamo da quest'ultima. L'IVSM rilevante ai fini dell'attribuzione del finanziamento è quello medio comunale. C'è da chiedersi, tuttavia, se questo sia il *découpage* territoriale più adatto, soprattutto se si considera che gli interventi di rigenerazione riguardano, generalmente, specifiche zone urbane, in linea teorica, le più disagiate in termini socioeconomici. Non è detto, tuttavia, che anche nei Comuni più ricchi non alberghino sacche di vulnerabilità, come ben mostra il caso di Venezia (Fig. 5). L'IVSM medio comunale della città lagunare è 97,9, ma disaggregando il dato a scala di quartiere emerge una grande variabilità, con alcune zone della città che fanno registrare valori ben al di sopra della media, come Marghera-Catene, con un indice di 120,5 o come Pellestrina-San Pietro in Volta con 116. Valori superiori a 100 riguardano diversi altri quartieri.

In altre parole, è evidente il peso che riveste la scala geografica utilizzata, cambiando scala e quindi ripartizione territoriale, può cambiare molto[13].

Altre criticità derivano dalla composizione dei 7 indicatori elementari che confluiscono nell'IVSM. Molti sono correlati tra loro e rafforzandosi a vicenda possono portare a conclusioni fuorvianti.

Un esempio è riportato nella figura 6a che mostra l'indice di vulnerabilità a Napoli. Come si vede, in alcuni quartieri "bene" della città, come Posillipo, Chiaia, Vomero, l'IVSM (che misura rispettivamente 99,2, 95,6 e 95,2) risulta "sorprendentemente" più elevato rispetto ad un quartiere periferico di seconda corona come Chiaiano (93,3). Pesano in particolare sul valore dell'indice i due indicatori di disagio assistenziale, ovvero l'indicatore 4 (famiglie composte solo da anziani con almeno un ultraottantenne) e l'indicatore 3 (famiglie monogenitoriali), che presentano valori più elevati nei quartieri benestanti della città, dove, probabilmente proprio grazie alla presenza di redditi più elevati, è più ampia la quota di anziani che vivono da soli, nonché di divorziati[14]. I due indicatori assumono, di contro, valori più bassi a Chiaiano, quartiere problematico e marginale, dove probabilmente la quota di anziani che possono permettersi di vivere da soli è più ridotta e anche il divorzio può rappresentare un lusso. Una conferma indiretta di ciò viene dalla mappatura dell'indicatore 7 (Fig. 6b), l'incidenza percentuale di famiglie con potenziale disagio economico. Prendendo in considerazione tale indicatore, il quadro muta radicalmente, con Chiaiano che fa registrare un valore più che doppio (8,9) rispetto a quello di Posillipo (4,4).

11 Già prima del PNRR, l'indice di vulnerabilità è stato utilizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il finanziamento di interventi infrastrutturali nei Comuni sotto i 3.500 abitanti previsti dal decreto Sblocca Cantieri (32/2019).

12 Per la metodologia utilizzata nella costruzione dell'indice si rimanda alla scheda pubblicata nella sezione documentazione del sistema 8milaCensus https://ottomilacensus.istat.it/fileadmin/download/Indice_di_vulnerabilit%C3%A0_sociale_e_materiale.pdf.

13 L'utilizzo dell'IVSM è previsto anche per la misura 2.2 Piani urbani integrati da destinare alle Città metropolitane per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche". È introdotta, in questo caso, una soglia minima: le aree beneficiarie devono avere un IVSM superiore a 99.

14 Sull'ampia quota di famiglie monogenitoriali può pesare anche il fatto che nelle famiglie più agiate uno o più membri possano stabilire la propria residenza in seconde o terze case.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Tabella 2 – I sette indicatori che compongono l'IVSM

1	% della popolazione fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;
2	% delle famiglie con 6 e più componenti;
3	% delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni);
4	% delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne;
5	% della popolazione in condizione di affollamento grave (rapporto tra la pop. residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti e il totale della pop. residente in abitazioni occupate;
6	% di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione;
7	% delle famiglie con potenziale disagio economico (famiglia con figli la cui persona di riferimento ha fino a 64 anni e nelle quali nessun componente è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa).

Figura 5 – L'IVSM nei quartieri di Venezia

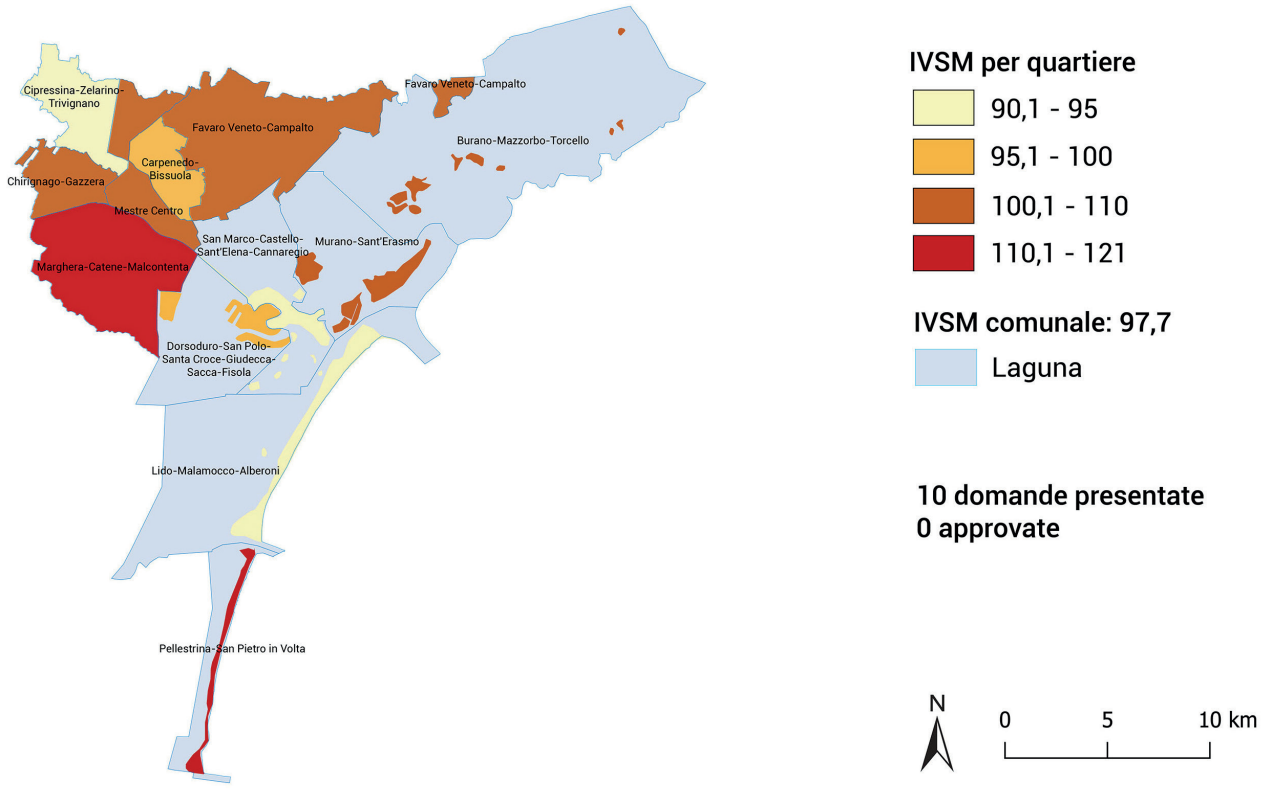

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat riferiti al 2001 (Istat, 2017)

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

FIGURA 6 - IVSM (a) e famiglie con potenziale disagio economico (b) nei quartieri di Napoli

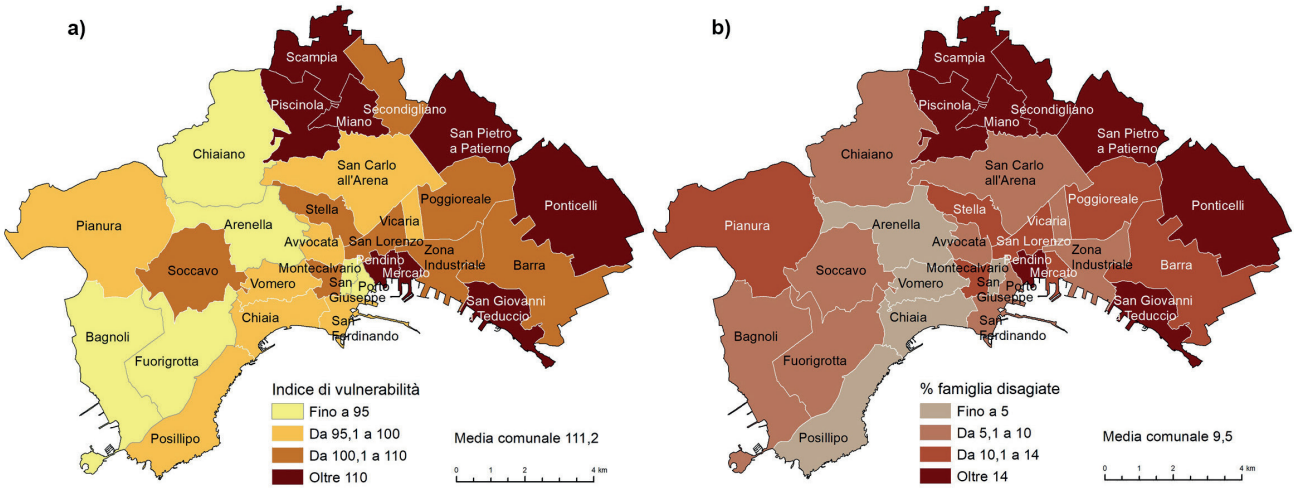

FONTE: ns. elaborazione su dati Istat riferiti al 2011 (Istat, 2017)

Celata (2022) ha evidenziato problemi simili per quanto riguarda Roma, sottolineando, ad esempio, come l'indicatore 6 dell'IVSM relativo ai giovani fuori dal lavoro e dalla formazione risulti nelle aree del centro città cinque volte superiore alla media, dato questo che, secondo l'Autore, potrebbe essere condizionato da fattori quali la presenza di giovani che vivono di rendita, in quanto appartenenti a famiglie benestanti o peggio che sono evasori.

D'altronde, come ammette l'Istat (2020, p. 9), i valori dell'indice misurano "diversi gradi di esposizione della popolazione a condizioni di vulnerabilità che *non necessariamente si traducono in un'effettiva situazione di disagio materiale e sociale*" (corsivo dell'autore). Non è, dunque, quantomeno discutibile l'utilizzo dell'IVSM come unico criterio allocativo dei finanziamenti del PNRR destinati alla rigenerazione? Perché non impiegare, piuttosto, parametri che vanno a misurare una condizione di disagio *effettiva,* come i tassi di disoccupazione o l'incidenza della popolazione in povertà e a rischio di esclusione sociale o lo stesso indicatore 6 prima richiamato (disagio economico delle famiglie), tutti parametri comunemente usati in letteratura per misurare i divari socioeconomici tra i territori[15]?

Anche la sostenibilità ambientale degli interventi, tanto invocata in un PNRR formalmente dedicato alla transizione ecologica, non viene, affatto, considerata, se non per valutare la conformità degli interventi progettati al principio *Do No Significant Harm* (DNSH), previsto dall'art. 17 del regolamento UE 2020/852[16]. Non sarebbe stato, invece, auspicabile inserire un criterio di premialità per i *progetti* virtuosi sotto il profilo ambientale, in grado, ad esempio, di produrre un risparmio di suolo o realizzare una maggiore efficienza energetica?

5. Brevi notazioni conclusive

Vi è oramai una diffusa consapevolezza della chiusura di un ciclo storico postbellico caratterizzato da un'e-

15 Va anche detto che l'IVSM è concepito principalmente per realizzare confronti temporali. Non a caso, i valori dell'indice, calcolati in termini assoluti per ciascun comune, cadono all'incirca nell'intervallo (70;130), dove 100 rappresenta il dato di riferimento, ovvero la media nazionale nell'anno 1991.

16 Così come specificato nel Regolamento 2021/241, le Amministrazioni sono chiamate a garantire che ogni misura non arrechi un danno significativo ai sei obiettivi ambientali individuati nel *Green Deal* europeo: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine; 4) transizione verso un'economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 6) protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

spansione urbana diffusa e disordinata. L'urgenza della crisi ambientale, sociale ed economica impone di ripensare il ruolo dell'urbanistica e privilegiare forme di intervento incentrate sul riuso e il recupero dell'esistente in un'ottica di sostenibilità.

La rigenerazione è, tuttavia, un processo articolato, complesso e soprattutto molto costoso e questo spiega il ritardo dell'Italia su questo fronte. Dopo anni di ristrettezze di bilancio, il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per rendere le nostre città più sostenibili, in conformità con l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030, con l'Agenda urbana europea e la nuova carta di Lipsia.

È ovviamente troppo presto per una valutazione compiuta dei progetti rigenerativi finanziati, ma dall'analisi svolta sulla misura 2.1 è possibile mettere a nudo alcuni nodi problematici.

Il programma di interventi è stato avviato, e con tutta probabilità sarà portato a compimento, senza disporre di un quadro normativo d'indirizzo a scala nazionale e alla presenza di un coacervo di disposizioni legislative sulla rigenerazione urbana e di provvedimenti regionali di semplificazione caratterizzati da una grande difformità, che non potrà che ripercuotersi sulle realizzazioni.

Una seconda criticità riguarda i criteri allocativi adottati ed in particolare i limiti legati all'utilizzo di unico indice sintetico come variabile chiave, che, come si è cercato di evidenziare, rappresenta inevitabilmente una semplificazione.

Una terza ed importante questione attiene la governance dei progetti e la loro mission. Nel PNRR, la rigenerazione urbana viene investita di un valore sociale, come dimostra la sua afferenza alla Missione 5 Inclusione e Coesione sociale (oltre che l'utilizzo stesso dell'IVSM), ma l'applicazione pratica resta tutta da verificare. Quello che si può sin qui rilevare è che la fase di presentazione e di approvazione dei progetti non è stata sufficientemente partecipata dalle comunità locali e che, come sempre, si è lavorato in emergenza. Molti degli interventi proposti riprendono il bandolo di progetti già esistenti e in alcuni casi lungamente dibattuti o di dubbia qualità, incentivandone lo sblocco attraverso meccanismi di semplificazione.

L'urgenza di rimettere in moto l'economia e le semplificazioni introdotte rischiano di favorire un assalto al territorio nazionale, permettendo la realizzazione di opere obsolete e impattanti che generano consumo di suolo e tradiscono gli impegni assunti in ambito internazionale ed europeo, a partire dal *do not significant harm principle* che dovrebbe guidare il programma di investimenti nell'ambito del Next Generation EU22.

Da una prima superficiale disamina dei progetti finanziati in Campania si ha la sensazione che gli interventi proposti insistano, secondo antiche prassi, più sul contenitore (la trasformazione fisica) che sul contenuto (la rigenerazione sociale e culturale), più sugli aspetti materiali che sui processi e le sinergie attivabili, più sulla realizzazione di opere edili che sulla qualità del vivere urbano e la sostenibilità degli interventi. A titolo esemplificativo si richiama il progetto presentato dal Comune di Salerno, finanziato con 20 milioni di euro per il recupero e la "riqualificazione" di una cava dismessa negli anni Ottanta da destinare a parco naturalistico con finalità ludico-sportive. L'area, che occupa un'area collinare di oltre 30 ettari in località Brignano a ridosso della città consolidata, è dotata di un elevato valore paesaggistico, ma versa in condizioni di abbandono. L'intervento, presentato nel discorso pubblico come verde e ecologico, sembra, a ben vedere, più un'operazione catalogabile come *green washing*, considerato il consumo di suolo che la realizzazione del progetto comporterà (realizzazione di nuova viabilità, parcheggi, edifici di foresteria, caffè, ristorante, palestre, maneggio, pattinodromo, campo da rugby con annessi spogliatoi e locali tecnici, ecc.).

In ambito nazionale i progetti che, come quello di Salerno, ottengono 20 milioni di euro sono in tutto 28. È prevalsa, infatti, la logica dei finanziamenti a pioggia: molto poco a quasi tutti. Così facendo, è alto il rischio di disperdere i fondi, mettendo insieme tanti piccoli interventi, che per la loro frammentarietà e scarsa integrazione, non consentiranno di intraprendere significativi cambiamenti. Si è, inoltre, sfavorita l'Unione di Comuni e la creazione di reti territoriali, limitando l'erogazione dei contributi alla scala comunale. Un limite poi in parte sanato con l'aggiornamento del 7 marzo 2022, dove vengono abilitate a presentare progetti anche le Unioni di Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti[17].

17 Il decreto-legge 152/21 ha aggiunto 200 milioni alla dotazione per gli 2023/2024, mentre la Legge di Bilancio 2022, ha stanziato

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Un'altra prevedibile criticità riguarda la grave carenza di personale amministrativo qualificato per gestire i progetti, specie al Sud, dove tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per gli investimenti si è dimezzata (dai 21 ai 10 miliardi di euro). Sono state stanziate risorse per nuove assunzioni e il Dipartimento della funzione pubblica ha lanciato un piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA, che prevede programmi formativi specifici per sostenere le transizioni previste dal PNRR. Non sarà, tuttavia, un'impresa facile rispettare il cronoprogramma fissato (la realizzazione del 30% delle opere è prevista per il 31 marzo 2024 e la sua ultimazione per il 31 marzo 2026), visti i tempi ristretti a disposizione.

Sarebbe grave perdere l'eccezionale opportunità offerta dal PNRR[18] di ripensare e ridisegnare le nostre città in chiave sostenibile e sarebbe ancor più grave se, come scrive Pileri (2021), alla fine di questi anni "ci ritrovassimo con qualche opera in più", ma con più disuguaglianze sociali, più divari territoriali e "meno transizione ecologica per tutti".

ulteriori 300 milioni che possono essere utilizzati per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti che, in forma associata, superino tale soglia, compresi quelli ammessi e non finanziati per insufficienza delle risorse.

18 Secondo le stime del Cresme dal 2013 al 2020 sono stati investiti ogni anno (ad eccezione del 2015 e del 2020), mediamente 28 miliardi di euro, 24 dei quali negli interventi di recupero edilizio e circa 4 miliardi negli interventi di riqualificazione energetica. Nel 2021 i lavori incentivati sono stati pari a 66 miliardi di euro (Servizio studi della Camera dei deputati, 2022).

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Bibliografia

Bellicini L. (2015), "Rigenerazione urbana sostenibile", in: *Enciclopedia Italiana*, IX Appendice, www.treccani.it.

Bianchi A., Placidi B. (2021), *Rigenerare il Bel Paese La cura di un patrimonio dismesso e sconosciuto*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Bonora P. (2015), *Fermiamo il consumo di suolo. Il territorio tra speculazione, incuria e degrado*, il Mulino, Bologna.

Carpentieri P. (2020), "Il 'consumo' del territorio e le sue limitazioni. La 'rigenerazione urbana'", *Federalismi.it*, n.1, (fascicolo monografico).

Cartei G.F. (2017), "Rigenerazione urbana e governo del territorio", *Istituzioni del federalismo*, n. 3, pp. 603-623.

Celata F. (2022), "Quale rigenerazione, per quali periferie? Come e perché (non) si valutano i progetti del PNRR", *Roma Ricerca*, Roma, 24 gennaio, https://www.ricercaroma.it/quale-rigenerazione-pnrr/

EC, UN-Habitat (2016), *The State of European Cities 2016 Cities leading the way to a better future*, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Follieri F. (2015), "Dal recupero alla rigenerazione: l'evoluzione della disciplina urbanistica delle aree degradate", *Giustamm.it*, n. 4.

Gardini G. (2020), "Alla ricerca della 'città giusta'. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana", *Federalismi.it*, n. 24.

Guerra Y. (2022), "La rigenerazione urbana integrata come strumento di inclusione e promozione sociale", in: Giupponi T.F., Arcuri A. (a cura di), *Sicurezza integrata e welfare di comunità*, Bologna University Press, Bologna, pp. 115-134.

Iovino G. (2022b), "Il consumo di suolo e la sua regolamentazione in Italia", *Geotema*, in corso di stampa.

Iovino G. (2018), "Urban regeneration strategies in waterfront areas. An interpretative framework", *J-READING Journal of Research and Didactics in Geography*, 1, 7, June, pp. 61-75.

Istat (2015), *L'indice di vulnerabilità sociale e materiale*, Roma. http://ottomilacensus.istat.it/documentazione/

Istat (2020), *Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali*, Roma.

Istat (2017), *Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Allegato statistico*, Roma.

Macaione I., Pavia L. (2022, a cura di), *Rigenerare a Sud Rigenerare il Sud. Atlante dei luoghi della rigenerazione urbana*, FrancoAngeli, Milano.

Munafò M. (2019, a cura di), *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici*, Report SNPA 08/19, Roma.

Pellegrini G., Tortorella W. (2018, a cura di), *L'impatto della politica di coesione in Europa e in Italia*, Documento di valutazione n. 11, Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica.

Pileri P. (2021), "Problemi di asimmetria distributiva tra le righe del PNRR che ci chiedono altre e nuove ambizioni", *Civiltà Appennino*, 8 Giugno.

Porter L., Shaw K. (2009, eds), *Whose Urban Renaissance? An international comparison of urban regeneration policies*, Routledge, London and New York.

Rossi U., Vanolo A. (2013), "Regenerating what? The politics and geographies of actually existing regeneration", in: Leary M.E., Mccarthy J., *The Routledge Companion To Urban Regeneration*, Routledge, London and New York, pp. 159-167.

Santangelo S. (2022), "La dimensione geografica del PNRR", *Documenti geografici*, n.1 (numero monografico Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Uno sguardo geografico, a cura di L.M. Calandra e M. Pascolini), pp. 331-338.

Servizio Studi Camera dei Deputati (2022), *Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti*, (in collaborazione con il CRESME), n. 32/2, CRD Camera dei Deputati.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)

Zimmermann K., Fedeli V. (2021, eds), *A Modern Guide to National Urban Policies in Europe*, Edward Elgar, Cheltenham.

Tallon A. (2013), *Urban Regeneration in the UK*, Routledge, London, 2nd edition.

Torelli G. (2017), "La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio" *Istituzioni del federalismo*, n. 3, pp. 651-679.

Vicari Haddok S., Moulaert F. (2009), *Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città europee*, il Mulino, Bologna.

ISSN 2282-572X (online)
ISSN 0044-9733 (print)